

N. 9255/2019 R.G. TRIB.

MIRROTOR SAIT / MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO  
SEZIONE DI GENOVA



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

**Francesco Mazza Galanti**  
**Paola Bozzo Costa**  
**Daniela Di Sarno**

**Presidente rel.**  
**Giudice**  
**Giudice**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 9255/2019,

proposto da

\_\_\_\_\_ (alias \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (BANGLADESH) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
C.U.I. \_\_\_\_\_ D VESTANET elettivamente domiciliato in Via XX  
Settembre 29/11, 16121 Genova, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo  
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in  
persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della  
Commissione territoriale;

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

## PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008;*

a scioglimento della riserva

### OSSERVA

1. cittadino del BANGLADESH, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il giorno 8/2/2019 e a lui notificata in data 26/6/2019, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, infine, si evince un'unica notizia di reato “per esercizio abusivo di professione”.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente ha premesso di essere nato e vissuto a \_\_\_\_\_ I nella zona di \_\_\_\_\_, di essere di religione musulmana, e di avere studiato per otto anni. Ha poi precisato di avere avuto nel proprio Paese un negozio di caffetteria, di essere sposato e di avere due figli ancora piccoli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale egli ha raccontato di aver lasciato il proprio Paese a seguito delle violenze e delle ripetute richieste estorsive subite ad opera di attivisti dell'*Awami League*, partito avversario del BNP di cui il richiedente era un iscritto. In particolare, secondo il ricorrente, alcuni giovani dell'*Awami League*, chiedevano il “pizzo” ai negozianti e se questi non pagavano li aggredivano fisicamente, tanto che lui stesso era stato aggredito due volte (e anche

ferito ad una spalla), così che aveva dovuto lasciare il suo negozio ed era venuta meno per lui l'unica fonte di reddito, tanto che non riusciva più a mantenere la sua famiglia. Per questo motivo, su consiglio del padre, il 22.5.2015, aveva lasciato il suo paese e con l'aereo si era trasferito in Libia per lavorare. In effetti, in tale paese, fino al giugno del 2016, egli ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa. Successivamente, a causa della guerra, le banche non funzionavano ed egli era impossibilitato a mandare soldi alla sua famiglia. Dopo avere consultato il padre, questi aveva fatto un altro debito di 50.000 taka e aveva contattato dei trafficanti loro connazionali in modo che queste persone lo facessero venire in Italia. Una volta giunto nel nostro paese era stato trasferito a Bologna dove si era ammalato, tanto da dover essere ricoverato in ospedale; dopo la cura si era recato a Ventimiglia ove era stato accolto in un centro di accoglienza, all'interno del quale gli era stato suggerito di chiedere la protezione internazionale. Circa un eventuale rientro nel paese di origine, egli aveva espresso il timore di essere ucciso, con la precisazione che, essendo malato di diabete, non avrebbe avuto la possibilità di curarsi in Bangladesh. Infine aveva aggiunto che, se non avesse aiutato economicamente la sua famiglia dall'Italia, i suoi famigliari sarebbe morti. Circa il motivo del mancato ricorso alle autorità, l'odierno ricorrente ha affermato di essersi rivolto alla polizia ma i poliziotti non si sarebbero attivati per il fatto che i giovani dell'*Awami League* erano seguaci di un politico molto importante, tale (ministro dei trasporti navali che avrebbe costruito un centro sociale frequentato dai ragazzi che lo avevano minacciato e aggredito).

3. Secondo la Commissione la vicenda riferita dal richiedente protezione non sarebbe credibile in quanto descritta "*in termini oltremodo vaghi e generici*", inoltre il racconto è risultato "*totalmente contraddittorio*" rispetto alla documentazione bengalese che egli stesso aveva prodotto in sede amministrativa. In proposito, va detto che dal documento in lingua inglese allegato alla documentazione trasmessa dalla Commissione, risulta che egli sarebbe stato accusato insieme ad altre persone dell'omicidio di un membro della Lega *Awami*. Inoltre, dalla documentazione versata in atti, si apprendeva che l'odierno ricorrente sarebbe stato segretario della Sezione di Madaripur del partito BNP, circostanza peraltro da lui non confermata in sede di intervista. Sempre in relazione alla menzionata documentazione, veniva osservato, da un lato, che in Bangladesh è nota l'amplessima diffusione e la facile reperibilità di "*documentazione falsa e di documentazione originale ma non autentica*" (come confermato dalle fonti consultate), dall'altro che, non essendo stato in grado il richiedente protezione di fornire "*alcuna delucidazione riguardo al contenuto di detta documentazione, dalla quale anzi emergono fatti totalmente diversi da quelli riferiti nel*

*corso dell'audizione*”, essa non poteva avere rilevanza alcuna ai fini del procedimento amministrativo in corso.

Al fine di facilitare la comprensione delle valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla citata documentazione, è opportuno precisare che, unitamente agli atti solitamente trasmessi dalla Commissione Territoriale al Tribunale ai fini della sua costituzione, nel caso in esame sono state inviate copie di svariati documenti (autenticati) in lingua inglese, in data 7.5.2017, il primo dei quali, su carta intestata all'Avvocato (“Advocate, Judge Court, Madaripur, Bangladesh), ha ad oggetto un'attestazione (destinata “*to whom it may concern*”, vale a dire “a chi di dovere”), apparentemente sottoscritta dal citato legale, nel contesto della quale lo scrivente qualifica suo cliente l'odierno ricorrente, lo indica quale Segretario del partito di opposizione, precisa che egli è stato falsamente implicato in una vicenda penale di omicidio e di sedizione, con la conseguenza che, essendo ricercato, in caso di rientro nel suo paese sarebbe arrestato e sottoposto a tortura da parte della polizia. Il resto dei documenti, autenticati dal citato legale, ha ad oggetto una serie di “*report*” delle autorità di polizia del Distretto di Madaripur che confermano l'esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente protezione e di altri soggetti nominativamente indicati, nonché il fatto che egli è ricercato in relazione alle accuse di omicidio e di sedizione.

Tutto ciò premesso, la Commissione ha ritenuto insussistenti gli elementi per la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del D. Leg.vo n. 251/2007, “*stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave consistente, rispettivamente, in una condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte*” o in “*tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine.*” Parimenti la Commissione ha ritenuto non sussistenti gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) del citato decreto, in considerazione della mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave consistente in una “*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”, nella zona di Madaripur.

Infine la Commissione ha affermato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008.

4. Avanti a questo giudice, il ricorrente ha reso ampie dichiarazioni, peraltro, confermando integralmente il racconto da lui effettuato avanti alla Commissione. Egli ha voluto precisare di aver potuto aprire una caffetteria grazie ad un prestito che un parente gli aveva elargito, sostenendo che, nel suo paese, esistevano problemi di carattere politico, nel senso che vi erano “*persone mafiose*” che portavano via le cose

alla gente. Il ricorrente ammetteva di essere stato non solo iscritto al BNP ma anche Segretario per il suo partito della Sezione di ( "un'unione di quattro villaggi messi insieme"), tenendo però a sottolineare il fatto che, in zona, vi erano delle persone "più importanti" di lui che gli dicevano quello che doveva fare. Per il resto confermava di essere stato avvicinato sul lavoro da persone dell'*Awami League*, di essere stato da loro minacciato, nel senso che ove avesse rifiutato di consegnare le somme di denaro richieste, sarebbe stato vittima di violenze, e di avere effettivamente subito ("almeno una decina di volte") le aggressioni da parte di questi giovani che lo avevano picchiato (ferendolo anche ad un braccio con un coltello), lo avevano depredata del suo guadagno, e gli avevano rovinato le cose all'interno del suo locale. A suo dire alcuni di questi ragazzi erano a lui noti per il fatto di essersi scontrato con loro in occasione di manifestazioni pubbliche da lui organizzate. Queste persone avrebbero chiesto soldi a tutti i negozianti e, tuttavia, ai commercianti aderenti al BNP venivano richieste somme di denaro superiori a quelle che venivano pretese dagli altri. Circa le vicende successive alla sua fuga dal paese, spiegava di avere lavorato in Libia per un anno come muratore (venendo pagato poco e picchiato in caso di rimostranze per l'ingiusto trattamento economico ricevuto) e di avere avuto anche lì grossi problemi per la presenza di militari che lo avevano anche imprigionato per avere da lui dei soldi. Di conseguenza, oltre ad avere consegnato loro tutti i suoi risparmi (5.000 dinari), si era dovuto rivolgere ai suoi parenti e agli amici in Bangladesh per avere ulteriori denari. Secondo quanto da lui riferito, avendo richiesto dei prestiti anche per organizzare il viaggio in aereo che da Chittagong lo aveva portato a Tripoli, egli era ancora debitore di somme rilevanti in quanto era riuscito soltanto a pagare una parte degli interessi dovuti. Quanto ai documenti prodotti alla Commissione, egli spiegava di avere interpellato il padre per avere dei documenti che lo aiutassero al fine di ottenere la protezione internazionale. Il padre si era rivolto ad un legale e gli erano stati inviati dei documenti in inglese il cui contenuto non aveva potuto controllare, non avendo conoscenza di questa lingua. Confermava, infine, che non poteva tornare in Bangladesh non solo per la paura di essere nuovamente avvicinato dalle persone che lo avevano picchiato, ma anche perché i suoi creditori avrebbero potuto denunciarlo o aggredirlo.

5. Prima di entrare nel merito della decisione, va detto che la difesa del ricorrente non ha affrontato la problematica relativa alla documentazione in lingua inglese prodotta dal . alla Commissione Territoriale, e neppure ha richiesto la sua formale acquisizione agli atti (fermo restando che, da una verifica successiva, si è accertato che, come già anticipato nel presente provvedimento, copia dei documenti in questione erano stati trasmessi al Tribunale dalla stessa Commissione Territoriale).

Ciò precisato, va ribadito che oggetto del presente giudizio non è l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo.

Ancora preliminarmente, va detto che non può essere condiviso il richiamo della difesa all'art.10 Cost. (cfr. ricorso introduttivo, pagg.20 e segg). Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, *“il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”* (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Ciò detto, condivide, nella sostanza, questo Tribunale la valutazione della Commissione Territoriale in punto non credibilità di buona parte della vicenda narrata dal richiedente protezione. Vero è che il ricorrente, avanti a questo Ufficio, ha fornito una ricostruzione assai più dettagliata, evidentemente avendo compreso le lacune e la genericità della sua intervista, ma ciò non consente di superare le perplessità cui egli ha dato adito con il comportamento tenuto in sede amministrativa. Anche se davanti al giudice designato in Tribunale per la sua audizione egli ha confermato di essere stato Segretario della Sezione del BNP di [redacted] non si comprende per quale motivo egli, nel corso della sua intervista davanti alla Commissione, non avesse fornito alcuna risposta alla domanda sul punto (restando silente), limitandosi ad affermare di essere *“un membro generale del partito”*. Parimenti, a prescindere dalla impossibilità di esprimere un valido giudizio circa l'attendibilità o meno della documentazione prodotta, non si comprende il senso di tale produzione, la quale pur finalizzata ad illustrare i gravi rischi che impedirebbero il suo rientro in patria riguarda una vicenda giudiziaria (di cui egli sarebbe stato ingiustamente vittima in Bangladesh) mai da lui richiamata nel corso delle sue dichiarazioni inerenti a fatti completamente diversi.

Quanto sopra esposto non significa che tutto quanto narrato dal richiedente protezione sia falso, non potendosi affatto escludere che egli sia stato effettivamente vittima di richieste di natura estorsiva e, tuttavia, non vi è prova che i suddetti comportamenti siano stati tenuti da giovani dell'*Awami League*, né che egli abbia

davvero subito violenze dell'entità di quelle da lui descritte. In questo contesto di dubbio fondamento del racconto nella sua parte essenziale, a fronte del fatto che egli non è più titolare di un esercizio commerciale, non si comprende a quale rischio egli sarebbe sottoposto nel caso di rientro nel suo paese di origine. Anche le dichiarazioni da lui rese circa il fatto che proprio pochi giorni prima della sua convocazione avanti alla Commissione Territoriale suo padre sarebbe stato aggredito da quelle stesse persone che lo avevano picchiato e derubato in passato, le quali volevano sapere dove lui fosse, non possono che suscitare molte perplessità. Pure il riferimento che l'odierno ricorrente ha voluto fare davanti a questo Tribunale circa il pericolo a cui egli sarebbe esposto in caso di ritorno in Bangladesh, per via della pericolosità dei suoi creditori non convince in quanto tale problematica non è mai stata enunciata in precedenza.

Sulla base di quanto sin qui considerato, non può essere ritenuta esistente a carico del richiedente una persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sussistono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Leg.vo n. 251/2007. Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Ugualmente, riguardo alla protezione sussidiaria invocata, tenuto conto di tutto quanto esposto, non sussiste il pericolo di un danno grave ed attuale, il che significa che il ricorso in esame non è quindi accoglibile né sotto il profilo della lettera a) né sotto quello della lettera b) di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007, con la precisazione che neppure può essere invocata la fattispecie di cui alla lett. c) del predetto testo normativo, non essendovi in Bangladesh alcun conflitto armato in corso come correttamente affermato dalla Commissione.

**5. Protezione umanitaria.** La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

**5.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.** Preliminarmente, deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, in relazione al presente procedimento.

Il decreto, ai fini che qui ci occupano, ha modificato l'art. 5/6° comma T.U. Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, vista la pronuncia della Cassazione (n. 4890/19 del 19.2.19), il cui contenuto questo Collegio condivide, si ritiene che la novella normativa non possa essere applicata al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

5.2. Quanto al contenuto dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98, la disposizione non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (quali particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Nel caso in esame, ritiene poi questo Tribunale di dover partire dai principi sancito dall'art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 che prevede al primo comma il diritto di ogni persona "alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato" ed al secondo il "diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio". Pare evidente che tali norme, pur non aventi carattere cogente ma di principio, devono essere tenute in debito conto nella interpretazione delle disposizioni normative, ed in particolari di quelle che poggiano su clausole generali quali i "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali" che possono impedire il rientro nel proprio Paese.

E così, nell'ambito della citata – seppur regolamentata - libertà di movimento e di emigrazione, dovrà ritenersi rientrante tra i "seri motivi" una situazione del Paese di provenienza che impedisca o non tuteli adeguatamente l'esercizio dei diritti fondamentali.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva quanto segue:

a) Sotto il profilo oggettivo, in relazione alla situazione di violazione dei diritti nel Bangladesh:

- come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti provvedimenti, dal rapporto di *Amnesty International* 2016/2017 emergono atti di violazione dei diritti umani nei confronti di oppositori e/o minoranze (quali *bloggers*, accademici, gay, attivisti per i diritti umani, appartenenti a gruppi religiosi minoritari), l'arresto di numerosi esponenti e membri del partito di opposizione BNP, l'attacco da parte di manifestanti sempre a membri del BNP, le pressioni nei confronti di organi di informazione indipendenti, infine l'arresto arbitrario di oltre 40 persone, vittime di



sparizione forzata, di cui sei sono poi state trovate morte, mentre la sorte e l'ubicazione di 28 di loro era ancora sconosciuta.

- Va segnalato, poi, come già accennato, il generalizzato ed altissimo livello di corruzione delle forze di polizia bengalesi, oltre che inefficienti per carenza di mezzi e strutture; la polizia è vissuta dai comuni cittadini più come un nemico da evitare per il timore di taglieggiamenti, che come un organismo a cui richiedere protezione. Simile livello di corruzione si riscontra nella stessa magistratura<sup>1</sup>. Ciò rende virtualmente impossibile ottenere giustizia per chi non abbia la disponibilità e sia disposto ad elargire rilevanti somme di denaro, in ogni fase del procedimento.

Tutto ciò è indicativo di una grave situazione di violazione dei diritti, soprattutto da parte delle autorità o di organismi a questi collegati (servizi di sicurezza).

Tale situazione si inquadra in uno degli stati più poveri del mondo. Metà della popolazione del Bangladesh vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà.

Il Paese inoltre ha pochi terreni coltivabili ed è soggetta a continue inondazioni che si alternano a periodi di siccità estrema.

- Analoghe informazioni si possono trarre dai Rapporti COI (Rapporto Informativo del Paese d'origine) dell'EASO sul Bangladesh (Panoramica del Paese) redatti a dicembre 2017 ed agosto 2108.

In queste condizioni, alcune fasce della popolazione, ovvero quelle più povere e marginali, si trovano in una situazione di tale precarietà che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, un'inondazione, una disputa legale, un'eredità contesa) può gettarli da un momento all'altro in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica, nell'assenza di qualsiasi tutela legale. In questi casi, le reti locali di sfruttamento, dipendenza e sopruso stringono la loro presa e spesso lasciano ben poche possibilità rispetto a quella di partire.

b) È in questo contesto che deve essere inquadrata, sotto il profilo soggettivo, la storia personale del richiedente, che è verosimile possa essere stato vittima di taglieggiamenti e di richieste tangenti (pur mancando la prova delle violenze subite), e

<sup>1</sup> Si vedano, tra le varie fonti COI consultabili in rete: Ireland: Refugee Documentation Centre, *Bangladesh: Information on the availability of a fair trial (on a murder charge) including right to defence/lawyers, fair hearing, cross examination of witnesses and viewing of reports including post mortem*, 6 September 2010, Q12731, available at: <https://www.refworld.org/docid/4c931f7a2.html>; Ireland: Refugee Documentation Centre, *Bangladesh: Information on police corruption*, 15 September 2014, Q18626, available at: <http://www.refworld.org/docid/5490056d4.html>; *Bangladesh: Background information, including actors of protection, and internal relocation* del Home Office britannico, in particolare I § 2.7.5 e ss. e § 2.9, su [https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/BGD\\_CIG\\_Background\\_2014\\_11\\_28\\_v1.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/BGD_CIG_Background_2014_11_28_v1.pdf)

anche credibilmente impossibilitato a ribellarsi a tale situazione senza andare incontro a ritorsioni per via della totale assenza di tutela da parte dello Stato. Egli si è trovato, quindi, nella necessità di lasciare il proprio paese, affrontare un lungo viaggio per la Libia (che, comunque, nel periodo in questione era attraversata da una situazione di crescente violenza), per poi imbarcarsi su un natante di fortuna per raggiungere l'Italia.

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota<sup>2</sup> - trova un'ulteriore conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente<sup>3</sup>.

c) Sempre sotto il profilo soggettivo, va tenuto conto, da un lato, delle sue problematiche di salute (egli è affetto da "diabete insulino-dipendente" che richiede uno "stretto controllo medico specialistico", come risulta dalla documentazione medica versata in atti), dall'altro del buon percorso di integrazione del richiedente nel nostro Paese, il quale svolge da tempo attività lavorativa e, da ultimo, ha ottenuto un lavoro *full time* di aiuto cuoco a Torino (dal contratto si evince che, a far data dall'inizio del mese di febbraio il contratto di tirocinio è stato trasformato in contratto di apprendistato - operaio IV livello).

Gli aspetti sopra segnalati non possono essere sviliti dalla già ricordata segnalazione di reato avente ad oggetto l'esercizio abusivo di professione, verosimilmente compiuto dall'odierno ricorrente quando in Milano e provincia cercava di sostenersi economicamente svolgendo il lavoro di ambulante e attività similari.

Il descritto percorso verrebbe certamente vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, viste le

---

<sup>2</sup> Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "*Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration - Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale*".

<sup>3</sup> Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>

condizioni di partenza sopra menzionate, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. A ciò si aggiungerebbero i gravi rischi per le sue condizioni di salute, atteso che in Bangladesh le strutture sanitarie pubbliche sono del tutto inadeguate rispetto agli standard europei.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (fatta salva la citata segnalazione) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

**5.3. Provvedimento da emettere.** Con riferimento infine al provvedimento da emettere, deve applicarsi al presente giudizio l'art. 1 comma 9 D.L. 113/18, conv. dalla Legge n. 132/18. Si richiamano sul punto le motivazioni della citata Cass. 4890/19. Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

**6. Spese di giudizio.** Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando,

rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente \_\_\_\_\_ (alias I \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (BANGLADESH) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**C.U.I. \_\_\_\_\_ ID VESTANET \_\_\_\_\_** e

conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi

*speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

Genova, 18 febbraio 2020.

Il Presidente est.

Francesco Mazza Galanti